



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-223/14
Tecom Mican SL
e
José Arias Domínguez

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 7 de Las Palmas de Gran Canaria)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Nozione di “atto extragiudiziale” — Atto privato — Incidenza transfrontaliera — Funzionamento del mercato interno»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2015

- Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Atto extragiudiziale — Nozione — Interpretazione autonoma*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 16)
- Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Atto extragiudiziale — Nozione — Atto privato che dev’essere formalmente trasmesso al suo destinatario residente all’estero ai fini dell’esercizio, della prova o della tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale — Inclusione*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 16)
- Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione di un atto extragiudiziale, conformemente alle modalità stabilite dal regolamento, successiva a una prima notificazione o comunicazione di tale atto — Ammissibilità*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007)
- Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento n. 1393/2007 — Atto extragiudiziale — Soddisfacimento dei presupposti di applicazione dell’articolo 16 di detto regolamento — Obbligo di verificare, caso per caso, l’incidenza transfrontaliera della notificazione o della comunicazione di un atto extragiudiziale e la necessità di detta notificazione o comunicazione per il buon funzionamento del mercato interno — Insussistenza*
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 16)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

2. L'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento n. 1348/2000, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «atto extragiudiziale» in esso contenuta comprende non solo gli atti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

Infatti, data l'imprecisione del testo stesso dell'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, per determinare la portata di detta nozione si deve tenere conto del contesto di detto articolo 16 e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, nonché, eventualmente, della genesi di quest'ultimo.

Riguardo al contesto, il regolamento n. 1393/2007, adottato sulla base dell'articolo 61, lettera c), CE, stabilisce, come enunciato nel suo considerando 1, un meccanismo di notificazione e comunicazione intracomunitarie degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, al fine di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

In tale prospettiva, secondo il considerando 2 di tale regolamento, quest'ultimo ha l'obiettivo di migliorare ed accelerare la trasmissione fra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, al fine di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.

Pertanto, tenuto conto degli antecedenti normativi del regolamento n. 1393/2007, e più precisamente del contesto dello sviluppo del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nel cui ambito tale regolamento s'inscrive, la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, dev'essere interpretata come comprendente sia i documenti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, sia gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale.

Infatti, la trasmissione transfrontaliera di tali atti privati, per mezzo del meccanismo di notificazione e comunicazione introdotto dal regolamento n. 1393/2007, contribuisce anch'essa a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile o commerciale, il buon funzionamento del mercato interno e concorre alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia dell'Unione europea.

(v. punti 35-38, 44-46, dispositivo 1)

3. Il regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento n. 1348/2000, dev'essere interpretato nel senso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale conformemente alle modalità stabilite da tale regolamento è ammissibile anche quando il ricorrente abbia già effettuato una prima notifica o una prima comunicazione di tale atto seguendo una via di trasmissione non prevista da detto regolamento o utilizzando uno degli altri mezzi di trasmissione in esso stabiliti.

Infatti, con riferimento, in primo luogo, al caso di specie in cui un ricorrente abbia eseguito la prima notificazione o la prima comunicazione secondo modalità non previste dal regolamento n. 1393/2007, quest'ultimo prevede soltanto due ipotesi in cui la notificazione e la comunicazione di un atto tra gli Stati membri sono escluse dal suo ambito di applicazione e non possono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal medesimo, ovvero, da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall'altro, qualora quest'ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario. Pertanto, detto regolamento non

prevede nessun'altra eccezione all'utilizzazione dei mezzi previsti per la trasmissione tra Stati membri di un atto extragiudiziale nell'ipotesi in cui un ricorrente avesse già precedentemente notificato o comunicato questo stesso atto seguendo una modalità di trasmissione diversa da quelle previste da tale regolamento.

Con riferimento, in secondo luogo, alle conseguenze connesse alla fattispecie in cui un ricorrente avrebbe effettuato una prima notificazione o una prima comunicazione conformemente alle modalità stabilite dal regolamento n. 1393/2007, quest'ultimo prevede, in modo esaustivo, diversi mezzi di trasmissione per la notificazione o la comunicazione degli atti extragiudiziali in forza del suo articolo 16. Questo stesso regolamento non ha tuttavia stabilito una gerarchia tra i diversi mezzi di trasmissione da esso previsti. Peraltro, al fine di garantire un rapido compimento della trasmissione transfrontaliera degli atti interessati, tale regolamento non attribuisce né agli organi mittenti né a quelli riceventi, né agli agenti diplomatici o consolari, né agli ufficiali giudiziari, ai funzionari o alle altre persone competenti dello Stato richiesto il compito di una verifica di opportunità o un controllo della pertinenza dei motivi per cui un ricorrente procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto mediante i mezzi di trasmissione stabiliti. Ne discende che, in materia di notificazione o comunicazione di un atto extragiudiziale, al ricorrente è consentito non solo scegliere l'uno o l'altro mezzo di trasmissione stabilito dal regolamento n. 1393/2007, ma anche ricorrere simultaneamente o in successione, a due o a più mezzi che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, egli ritenga essere i più opportuni o appropriati.

(v. punti 49, 51, 52, 54, 57-59, 61, dispositivo 2)

4. L'articolo 16 del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento n. 1348/2000, dev'essere interpretato nel senso che, quando le condizioni di applicazione di tale articolo sono soddisfatte, non occorre verificare caso per caso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale abbia un'incidenza transfrontaliera e sia necessaria al buon funzionamento del mercato interno.

In tal senso, rispetto anzitutto all'incidenza transfrontaliera, il regolamento n. 1393/2007 costituisce una misura che, ai sensi degli articoli 61, lettera c), CE e 65 CE, rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che ha precisamente detta incidenza.

Infatti, l'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento prevede espressamente che, fatti salvi i settori esclusi, esso si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso «in un altro Stato membro» per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

Pertanto, poiché l'incidenza transfrontaliera della trasmissione di un atto giudiziario o, come nel caso di specie, extragiudiziale, costituisce una condizione oggettiva di applicabilità del regolamento n. 1393/2007, essa dev'essere considerata sempre necessariamente soddisfatta quando la notificazione o la comunicazione di detto atto rientri nell'ambito di applicazione di tale regolamento e dev'essere quindi eseguita conformemente al sistema stabilito da quest'ultimo.

Con riferimento, in secondo luogo, al buon funzionamento del mercato interno, esso costituisce, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 1393/2007, la finalità principale del meccanismo di notificazione o comunicazione previsto da quest'ultimo.

In tale contesto, dal momento che tutti i mezzi di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziari previsti da tale regolamento sono stati espressamente stabiliti per raggiungere detto obiettivo, è legittimo considerare che, una volta soddisfatte le condizioni di applicazione di tali mezzi, la notificazione o la comunicazione di tali atti contribuisce necessariamente al buon funzionamento del mercato interno.

(v. punti 63-67, 69, dispositivo 3)